



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 02/41-5 – 2021 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 207

del 04 giugno 2021

Prot. Gen. n. 44077

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PRESO ATTO:**
 - dell'ordinanza n.174 del 13 maggio 2021 con cui si è istituita la disciplina di sosta vietata con rimozione in alcune parti di via Regina Elena del tratto compreso tra via Crispi e via Cialdi, per il periodo 17 – 28 maggio 2021;
 - dell'ordinanza n.195 del 26 maggio 2021, con cui si è prorogata la disciplina di sosta vietata con rimozione, prevista con il Provvedimento sopra citato, fino al giorno 04 giugno 2021;
 - della nota n.43281 datata 01 giugno 2021 con cui il Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del comune di Civitavecchia, chiede l'emissione di un provvedimento ordinatorio di proroga dell'ordinanza citata al punto precedente fino al giorno 11 giugno 2021, salvo imprevisti;
- **PREMESSO** che dovrà essere posizionata tutta la segnaletica necessaria per lo svolgimento dei lavori;
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;
- **CONSIDERATO** che nella nota del Servizio 4 LL.PP., si specifica la data di fine lavori del giorno 11 giugno 2021 salvo imprevisti, si ritiene di prorogare la disciplina viaria di sosta vietata con rimozione fino alla data del 18 giugno 2021, rappresentando che nel caso di ultimazione anticipata dei lavori, il presente Provvedimento cesserà la sua efficacia, dandone comunicazione a questo Comando di P.L.;
- **VISTI:**
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.76915 datata 25 settembre 2020 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 “Polizia locale”;

ORDINA:

1. la **PROROGA** dell'Ordinanza n.195 del 26 maggio 2021 come segue:

dalle ore **17:00** del giorno **04 giugno 2021** fino alle ore **17:00** del giorno **18 giugno 2021** in:

- **VIA REGINA ELENA:**

- l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di sosta vietata con rimozione **sul lato monte nel tratto compreso tra il civico 32 e via Crispi, e sul lato mare nel tratto compreso tra via Crispi e via Cialdi;**

- 2. la presente Ordinanza, in caso di rinvio o sospensione dei lavori, per una qualsiasi causa o per ultimazione anticipata degli stessi, cessa automaticamente la sua efficacia nel momento in cui ne verrà data comunicazione al Comando di P.L.**

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente:
 - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;
 - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F.;
 - alle soc. C.S.P. s.r.l., CO.TRA.L. s.p.a. e Trenitaia s.p.a. Direzione Regionale Lazio, ognuno per i provvedimenti di propria competenza;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottempererà al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI